DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 40/2016/R/COM

REVISIONE DELLE MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA PER I CLIENTI FINALI DI PICCOLE DIMENSIONI

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale 4 febbraio 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento di riforma dei processi di switching disciplinati dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel che in particolare rinvia a successivi provvedimenti la revisione della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di recesso per cambio fornitore.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 26 febbraio 2015. Il termine per la presentazione delle osservazioni è dovuto alla necessità di definire tempestivamente la nuova disciplina dei termini di recesso in modo che gli stessi siano coerenti con le previsioni in materia di switching, già efficaci da gennaio 2016, per il settore del gas naturale e la cui entrata in vigore è prevista a partire da maggio 2016, per il settore elettrico.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.608/351 fax 02.655.65,265

e-mail: mercati@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione ed elementi di carattere generale

- 1.1 L'attuale regolazione contempla specifiche previsioni in materia di recesso dei clienti finali domestici e dei clienti finali in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno (di seguito: clienti non domestici) dai contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, nel caso di forniture diverse da quelle stagionali o ricorrenti (vale a dire diverse da quelle di durata inferiore all'anno), prevedendo che:
 - a) il cliente finale possa sciogliere il contratto di fornitura anche qualora questo sia di durata determinata (comunque superiore o uguale all'anno);
 - b) il diritto di recesso sia esercitato dal cliente finale al fine di:
 - cambiare fornitore;
 - ottenere la chiusura del punto di prelievo/riconsegna;
 - c) il recesso sia esercitato in accordo ad un preavviso la cui ampiezza temporale varia a seconda delle caratteristiche del cliente finale interessato.
- 1.2 Relativamente alle tempistiche di preavviso, in particolare, è previsto che:
 - a) un <u>cliente finale domestico</u> ha diritto di recedere in qualsiasi momento con un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese;
 - b) un <u>cliente finale non domestico</u> ha diritto di recedere in qualsiasi momento con un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi;
 - c) un cliente finale di cui alle lettera a) e b) che vuole cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati per chiusura del punto ha diritto di recedere in qualsiasi momento in accordo al termine di preavviso previsto nel contratto purché non superiore a un mese.
- 1.3 Le sopra richiamate tempistiche trovano applicazione indipendentemente dal regime in cui è servito il cliente² ed anche in caso di fornitura congiunta. In tali casi è altresì previsto che, qualora un cliente finale sia considerato domestico per un dato settore e non domestico per l'altro settore³, il diritto di recesso da un

¹ Deliberazione 25 giugno 2007, n. 144/07 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 144/07), ed in particolare l' Allegato A.

² Per i clienti in salvaguardia valgono le previsioni del TIV, in accordo alle quali il cliente ha diritto di recedere con preavviso di un mese. Per i clienti gas serviti in ultima istanza e default distribuzione il TIVG prevede che il cliente non sia tenuto a dare comunicazione di recesso.

³ Si pensi ai condomini con consumi gas non superiori a 200.000 smc/anno, trattati come clienti domestici nel settore gas, ma considerati clienti non domestici nel settore elettrico

contratto di fornitura congiunta potrà essere esercitato secondo i termini previsti dal contratto stesso⁴.

- 1.4 L'attuale disciplina definisce, altresì, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale. In particolare, è previsto che:
 - la volontà di recedere sia manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta (con inoltro secondo le modalità previste dal contratto e con modalità, messe a disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto di recesso, tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente);
 - il cliente finale domestico debba avvalersi del nuovo esercente la vendita⁵ per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore mentre il cliente finale non domestico sia libero di avvalersi o meno del nuovo esercente la vendita al fine della trasmissione del recesso.
- 1.5 Infine, viene previsto che il termine di preavviso decorra, nel caso di cambio fornitore, dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente⁶. Nel caso invece di chiusura del punto di prelievo/riconsegna, il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.
- 1.6 Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità circa le proposte di modifica dell'attuale regolazione per quel che attiene alle modalità e tempistiche di recesso dei clienti finali al fine di omogeneizzare la suddetta disciplina al contesto di evoluzione del mercato *retail*.
- 1.7 Si fa riferimento in primo luogo all'esigenza di tenere conto della riduzione delle tempistiche dello *switching* e alla conseguente necessità di allineare le tempistiche del recesso in caso di cambio del fornitore con le (nuove) tempistiche di *switching*. Le (nuove) tempistiche della procedura di *switching* per entrambi i settori prevedono, in coerenza con il dettato delle Direttive 2009/72 e 2009/73 e dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di recepimento del Terzo Pacchetto, che lo *switching* venga eseguito in un tempo massimo di 3 settimane, con inizio della fornitura dal primo giorno del mese successivo; con riferimento ai clienti domestici, le procedure per l'esecuzione dello *switching* devono essere avviate dall'esercente entrante solo una volta trascorso il tempo per l'eventuale diritto di ripensamento del cliente, fatto salvo il caso di esplicita richiesta dello stesso di avvio immediato di dette procedure. Per quanto attiene

⁴ Nel caso in esempio il contratto potrà prevedere un preavviso anche superiore a un mese, ma comunque non superiore a 3 mesi.

⁵ Si ricorda che il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.

⁶ La suddetta decorrenza risulta necessaria al fine di garantire coerenza con la previsione per cui, in caso di cambio di fornitore, la nuova fornitura ha sempre inizio dal primo giorno del mese.

⁷ Come oggi previsto dal Codice di condotta commerciale – allegato A alla delibera ARG/com 104/10.

- alla voltura, invece, l'Autorità non ha dettato termini di preavviso per il recesso in quanto il cliente finale che si avvicenda sul punto è comunque tenuto a richiedere la fornitura all'esercente la vendita già attivo su quel punto.
- 1.8 Affinché lo *switching* abbia effetto dal primo giorno del mese m, l'utente della rete⁸ deve presentare la richiesta al SII (nel caso del settore elettrico) o, al momento, all'impresa distributrice (nel caso del settore del gas naturale) entro il giorno 10 del mese m-1. La data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching*, data che coincide con il primo giorno del mese m, deve essere altresì coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.
- 1.9 Appare inoltre opportuno ricordare che ai sensi della regolazione vigente è tra l'altro previsto che i contratti di fornitura contengano la data di attivazione della fornitura e le modalità con cui il cliente finale verrà informato della eventuale diversa data di avvio, o di mancato invio in accordo alla regolazione vigente, e delle cause che l'hanno determinata. In questo modo il cliente dovrebbe essere consapevole dell'effettivo inizio del nuovo contratto e della cessazione del vecchio.
- 1.10 In secondo luogo, viene considerata l'esigenza di tenere conto del processo di evoluzione dei regimi di tutela, ed in particolare degli orientamenti già illustrati nell'ambito del documento per la consultazione 421/2015/R/eel inerente alla prima fase della riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: DCO 421/2015). In particolare nel DCO 421/2015, con riferimento ai clienti del settore elettrico serviti in maggior tutela, vengono prospettate soluzioni volte a minimizzare il periodo che intercorre tra la scelta di un nuovo fornitore da parte del cliente finale e l'effettiva cessazione del rapporto di fornitura con l'esercente la maggior tutela.
- 1.11 Il presente documento è così strutturato:
 - nel capitolo 2 vengono indicati gli orientamenti dell'Autorità finalizzati alla definizione del termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
 - nel capitolo 3 sono definiti gli orientamenti in tema di modalità per l'esercizio del diritto di recesso;
 - nel capitolo 4 sono indicati gli orientamenti in tema di ulteriori modifiche della regolazione del recesso relative alle uscite dai servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
 - nel capitolo 5 vengono identificate le tempistiche relative alla modifica della regolazione del recesso sulla base degli orientamenti sopra indicati.
- 1.12 Seppur non formulati nel presente documento per la consultazione, sono in corso ulteriori approfondimenti in materia di esercizio del diritto di recesso dei clienti finali nei settori elettrico e gas. In particolare, tali approfondimenti si

⁸ Utente del dispacciamento nel settore elettrico e utente della distribuzione nel settore gas.

⁹ Secondo quanto previsto dal Codice di condotta commerciale – allegato A alla delibera ARG/com 104/10.

riferiscono alla tempistica di preavviso per esercitare il diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas quando tale contratto risulti abbinato ad un altro contratto, avente ad oggetto una prestazione di natura diversa - si pensi, alla messa a disposizione di un impianto fotovoltaico al cliente finale associato alla fornitura di energia elettrica - che richieda, in ragione degli investimenti associati, una durata congrua del contratto di fornitura.

2. TERMINE DI PREAVVISO PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

- 2.1 L'omogeneizzazione e armonizzazione delle tempistiche di *switching* e di recesso è volta a definire una regolazione semplice nel caso di cambio fornitore: un intervento diretto ad armonizzare le tempistiche ricordate al paragrafo 1.8 può evitare incertezza nella fase di chiusura del rapporto tra cliente finale ed esercente la vendita uscente e, conseguentemente, evitare l'applicazione di penali a carico dei soggetti coinvolti (ivi compresi i clienti finali).
- 2.2 Presupposto per lo *switching* e il conseguente avvio della nuova fornitura è la conclusione di un nuovo contratto tra il cliente finale e il nuovo esercente la vendita. Allo stesso tempo, il cliente finale, anche a mezzo dell'esercente la vendita entrante, è tenuto a recedere dal rapporto precedente tramite comunicazione con cui esplicita la propria volontà di risolvere il rapporto stesso, con un preavviso minimo affinché l'esercente la vendita sia informato dalla imminente cessazione della fornitura e possa pertanto gestire le conseguenti attività anche per quel che attiene all'acquisto della materia prima per il futuro.

2.3 Come sopra ricordato:

- il termine di preavviso, non superiore a un mese per i clienti domestici e a 3 mesi per i clienti non domestici, decorre dal primo giorno del mese successivo al giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente la vendita uscente;
- le nuove tempistiche di *switching* prevedono che la procedura di cambio fornitore trovi esecuzione in tre settimane: nello specifico, lo *switching* ha sempre effetto dal primo giorno del mese m e la procedura viene eseguita subito dopo il ricevimento della richiesta di *switching* che può essere fatta al massimo entro il giorno 10 del mese m-1.
- 2.4 In ragione del quadro sopra descritto, l'Autorità ritiene opportuno definire una regola in materia di termini di preavviso per il recesso, facendo sì che il venditore uscente venga avvisato per tempo della "perdita" del cliente. In particolare, l'Autorità ritiene che il preavviso debba giungere all'esercente la vendita uscente entro il giorno in cui viene avviata la procedura di *switching*, giorno coincidente con la trasmissione della richiesta al SII/all'impresa

distributrice¹⁰. L'orientamento dell'Autorità è quindi che il venditore debba considerare valido il recesso inviato con un preavviso di circa tre settimane, vale a dire il periodo compreso tra la data ultima per presentare la richiesta di *switching* e l'ultimo giorno della fornitura che vede quale responsabile dei prelievi il venditore uscente. L'Autorità ritiene in particolare che tale preavviso debba valere sia per i clienti finali domestici sia per i clienti finali non domestici, limitando comunque l'intervento alla platea di clienti finali già contemplati dall'attuale regolazione¹¹. In tal senso, l'Autorità non ritiene necessario adottare previsioni specifiche per i clienti finali alimentati in media tensione o in alta/altissima tensione, né per i clienti del settore del gas naturale con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

2.5 Inoltre è orientamento dell'Autorità modificare conseguentemente il termine ultimo per la comunicazione di risoluzione contrattuale/cessazione amministrativa per cambio fornitore che l'esercente la vendita uscente deve obbligatoriamente trasmettere all'impresa di distribuzione o al SII¹². Tale termine potrebbe essere individuato in coerenza con il termine ultimo per l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Box 1: esempio relativo a tempistiche di preavviso

A titolo di esempio, si pensi ad un cliente domestico che conclude il contratto il 2 gennaio, richiedendo espressamente l'avvio delle pratiche nel tempo previsto per il diritto di ripensamento, e che la fornitura venga avviata dal mese di febbraio. Nel caso in cui l'esercente la vendita entrante presenti la richiesta di *switching* il giorno 10 del mese di gennaio, dovrà fare pervenire il recesso all'esercente la vendita uscente entro tale termine.

Qualora, invece, l'avvio della fornitura rispetto ad un contratto concluso sempre il 2 gennaio sia prevista dal primo del mese di marzo, il recesso dovrà pervenire all'esercente la vendita uscente entro la data di presentazione della richiesta di *switching*, anche qualora l'esercente la vendita entrante presenti la suddetta richiesta prima del 10 febbraio.

Q1. Quali problematiche si ravvisano in caso di armonizzazione tra tempi di preavviso e tempi di switching?

¹⁰ Tale orientamento deve essere considerato, per i clienti non domestici, insieme a quello che verrà successivamente illustrato volto a prevedere che anche per i clienti non domestici il recesso sia inviato al venditore uscente dal venditore entrante.

¹¹ Clienti non domestici identificati ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 144/07, così come riportati al punto 1.1 del presente documento per la consultazione

¹² Tale termine è ad oggi individuato nel terzo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

- Q2. Si concorda con la riduzione delle tempistiche di preavviso di recesso, in particolare con riferimento ai clienti non domestici?
- Q3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di intervenire in materia di preavviso con riferimento ai clienti per i quali si applica attualmente la regolazione del recesso? Se no, per quali clienti dovrebbe essere definito l'intervento dell'Autorità?
- Q4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di modificare il termine ultimo per la comunicazione di risoluzione contrattuale/cessazione amministrativa per cambio fornitore?

3. MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

- 3.1 Relativamente alle modalità per l'esercizio del recesso, l'Autorità intende considerare alcuni specifici aspetti al fine di minimizzare le criticità che sembrano emergere rispetto all'attuale procedura¹³ e aumentare la certezza del buon esito dello *switching* e del corretto funzionamento della relativa procedura.
- 3.2 In particolare, si intende considerare allo stato attuale della regolazione:
 - la forma che deve essere utilizzata ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, per il quale attualmente è prevista esclusivamente la forma scritta;
 - le modalità di esercizio del recesso, in considerazione del fatto che nell'attuale regolazione il cliente finale domestico affida il recesso all'esercente la vendita entrante, il quale è tenuto a trasmetterlo all'esercente la vendita uscente, mentre il cliente finale non domestico è libero di recedere direttamente oppure tramite l'esercente la vendita entrante ¹⁴;
 - l'assenza di una specifica previsione che preveda, da parte del venditore entrante, la dichiarazione della trasmissione del preavviso di recesso, nell'ambito della procedura di *switching*.
- 3.3 Per quanto attiene alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso, l'Autorità intende valutare modalità alternative alla forma scritta in accordo alla quale il cliente finale è tenuto a recedere. In particolare si intende valutare se e con quali modalità alternative il cliente potrebbe esercitare il recesso. E' pur vero che, in tali casi, l'esercente la vendita entrante dovrà porre attenzione alle modalità previste dal contratto in essere tra il cliente acquisito e l'esercente la vendita attuale e assicurarsi che il recesso, che il venditore dovrà trasmettere ai sensi

¹³ Nella valutazione dei reclami pervenuti allo Sportello del consumatore e di segnalazioni indirizzate all'Autorità, si sono registrate lamentele di venditori uscenti che affermavano di non aver ricevuto il recesso del cliente finale pur avendo perso il punto di prelievo/riconsegna intestato a quel cliente finale.

¹⁴ Ad ogni modo, qualora si avvalga dell'esercente la vendita entrante, quest'ultimo è tenuto alla trasmissione del recesso al fornitore uscente.

- della regolazione, sia esercitato correttamente e secondo le modalità previste, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per il cliente finale.
- 3.4 Con riferimento invece alle attuali diverse modalità di esercizio del diritto del recesso, differenti tra clienti domestici e non domestici, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che anche con riferimento ai clienti non domestici sia l'esercente la vendita entrante ad effettuare la comunicazione all'esercente la vendita uscente. In tal modo potrà ottenersi, da un lato, una più completa omogeneizzazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso tra le due tipologie di clienti; dall'altro, la comunicazione effettuata da parte del venditore entrante potrà garantire maggiore certezza di ricevimento del recesso al venditore uscente.
- 3.5 Al fine di permettere in qualsiasi caso la corretta individuazione del venditore uscente, l'Autorità intende integrare, relativamente ad entrambi i settori, la disciplina relativa al servizio di *pre-check* stabilendo che il venditore, dopo la sottoscrizione del contratto di vendita, possa altresì verificare il venditore uscente a cui inviare il recesso.
- 3.6 Sebbene la procedura di *switching* abbia seguito indipendentemente dal termine di preavviso, è necessario precisare che, per quanto attiene alla regolazione, l'esercente la vendita a ciò tenuto, che non invii per tempo il recesso del cliente finale, adotterebbe un comportamento in violazione della regolazione. In particolare, la sua richiesta di switching non sarebbe veritiera con riferimento al requisito, previsto, della coerenza con i termini fissati dalla comunicazione di recesso, dovendo tali termini essere rispettosi del preavviso previsto dalla regolazione stessa.
- 3.7 A tale fine, l'Autorità valuterà, successivamente alla prima fase di funzionamento dello *switching* nell'ambito del SII, la necessità di prevedere nell'ambito delle procedure per il cambio di fornitore, che l'esercente la vendita entrante sia tenuto, nel flusso relativo alla richiesta di *switching*, a dichiarare di aver trasmesso il recesso al venditore uscente, indicando la data della trasmissione e, qualora dovessero essere implementate modalità di trasmissione diverse di cui al punto 3.3., le modalità con le quali è stato formulato il recesso in accordo a quanto previsto dal contratto che deve essere risolto, fermo restando quanto già esplicitato nella regolazione in accordo alla quale la data di *switching* deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.
- Q5. Quale forma alternativa a quella scritta potrebbe essere utilizzata per l'esercizio del diritto di recesso? Si ritiene in particolare che, qualora fossa definita una forma alternativa, sia preferibile prevedere una unica modalità alternativa di invio del recesso?

- Q6. Si condivide che anche per i clienti non domestici sia l'esercente la vendita entrante a dover trasmettere il recesso all'esercente la vendita uscente? Se no, spiegarne il motivo.
- Q7. Si condivide l'intervento di integrazione delle informazioni verificabili nell'ambito del servizio di pre-check? Se no, spiegarne il motivo.
- Q8. Si ritengono necessari ulteriori interventi in materia di modalità per l'esercizio del diritto del recesso?

4. ULTERIORI MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE DEL RECESSO

- 4.1 Con specifico riferimento al settore dell'energia elettrica, l'Autorità ha già evidenziato l'intenzione di prevedere una modifica alla regolazione del recesso con riferimento alle uscite dei clienti finali dal servizio di maggior tutela. In particolare, come accennato in premessa, il DCO 421/2015 evidenzia l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che il contratto con l'esercente la maggior tutela si estingua in modo automatico con il perfezionamento della procedura di *switching* attivata dal venditore entrante, senza l'onere per il cliente di recedere espressamente dal contratto con l'esercente la maggior tutela. Tale scelta è motivata dalla volontà di ridurre al minimo il tempo effettivamente necessario per risolvere il contratto con il vecchio esercente la maggior tutela e attivare il servizio con il nuovo fornitore.
- 4.2 In vista quindi dell'evoluzione del servizio di tutela, l'Autorità intende confermare l'intenzione di stabilire che, nel caso di cessazione del servizio di maggior tutela, non debba essere data comunicazione del recesso all'esercente la maggior tutela, non applicando pertanto le tempistiche di preavviso prima delineate; l'esercente la maggior tutela sarebbe comunque informato dell'uscita del proprio cliente, attraverso la consultazione dell'RCU aggiornato il sestultimo giorno precedente la data di *switching*.
- 4.3 Inoltre l'Autorità intende, al fine di omogeneizzare l'intera disciplina dei servizi di ultima istanza, estendere la medesima previsione di non comunicazione del recesso anche in caso di uscita dal servizio di salvaguardia.

- Q9. Si intravedono criticità nella mancata previsione della comunicazione del recesso in caso di cessazione della maggior tutela? Se sì, indicarle.
- Q10. Si intravedono criticità nella mancata previsione della comunicazione del recesso in caso di cessazione della salvaguardia? Se sì, indicarle.

5. **TEMPISTICHE**

- 5.1 L'Autorità ritiene necessario che le nuove eventuali previsioni in materia di recesso entrino in vigore non oltre l'entrata in vigore della nuova procedura di *switching* per il settore elettrico, prevista a partire dal mese di maggio 2016. Per tale motivo, l'Autorità intende definire il provvedimento entro il mese di marzo.
- 5.2 Sul tema dell'efficacia del provvedimento, si evidenzia che le nuove previsioni entreranno in vigore immediatamente e che i contratti in corso dovranno intendersi integrati dalle nuove previsioni che prevarranno su quelle al momento previste dal contratto in accordo alla regolazione.
- Q11. Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, indicarle.